

contributo
unificato**ORIGINALE****-2962/2013**

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Regresso tra
confideiussoriSurrogazione
ex art.1203
n.3 c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Presidente -

R.G.N. 9590/2007

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

R.G.N. 13336/2007

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Rel. Consigliere -

Cron. 2962

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Consigliere -

Rep. 546

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Ud. 11/12/2012

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9590-2007 proposto da:

IMMOBILIARE [L] S.R.L. [] in persona
dell'Amministratore Unico pro tempore Signora

[G] [B] [T] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

[] in persona del liquidatore pro tempore

Signora [G] [A] [B], elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA L. BISSOLATI 54, presso lo studio

dell'avvocato ESPOSITO FRANCESCO GIUSEPPE, che le

rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIVA

FELICE giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

V G V R

elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio
dell'avvocato IPPOLITO GIULIO RAFFAELE, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;

B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 3, in
persona del liquidatore dott. A B
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51,
presso lo studio dell'avvocato RUFINI ALESSANDRO,
rappresentata e difesa dall'avvocato MACCONE FEDERICO
con studio in MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE 18
giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

B A I S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
D A

- intimati -

sul ricorso 13336-2007 proposto da:

B A elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio
dell'avvocato RUFINI ALESSANDRO, rappresentato e
difeso dall'avvocato MACCONE FEDERICO giusta delega
in atti;

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE S.R.L., S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 199/2006 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 07/02/2006, R.G.N. 1960/00,
1970/00, 1999/00, 582/01 e 676/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;

udito l'Avvocato FELICE RIVA;

udito l'Avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito
l'incidentale condizionato.

Svolgimento del processo

1.1. La [T] srl (già [M] srl e poi [T] spa) e la Immobiliare [L] srl convennero in giudizio davanti al tribunale di Milano, la prima invocando il regresso del confideiussore e la seconda in via di surrogazione, tali [G] [V], [R] [V], [A] [D] (quale ex liquidatore della [C] del [F] srl), l'[I] srl in liq.ne e la [B] spa in persona del liquidatore [A] [B]; e tanto poiché:

- essa ricorrente si era costituita garante per i debiti di tale [B] spa verso la [C] con distinti atti di fideiussione *omnibus* ed altro fino all'importo di f. 370 milioni, ognuno dei quali in uno ad altri coobbligati, per poi concedere altresì, in garanzia di una "apertura di credito fondiario", alla sezione di credito fondiario della stessa [C] ipoteca su di un immobile di sua proprietà in Peschiera Borromeo, iscritta il 20.5.83;

- per l'inadempimento della debitrice principale [B] spa, la [C] aveva dispiegato intervento nella procedura espropriativa immobiliare intentata nel 1989 contro la [T] e tale [I] srl dal [C], che aveva colpito detto immobile;

- con scrittura 18.1.91 tale [P] [G], proprietario della totalità delle azioni della [T] ed all'epoca anche liquidatore di tale società, cedette a tale Immobiliare Lippi srl tutte le azioni al prezzo di f. 1.400.000.000, prevedendosi il versamento del prezzo a parte della cessionaria, quanto a f. 600 milioni, mediante "l'impegno di soddisfare quanto dovuto alla [C] in

forza di anticipazione fondiaria concessa a terzi e garantita da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà della [T] srl";

- in asserita dipendenza di tale scrittura, la Immobiliare [L] aveva rilasciato dapprima sei e poi altri tre assegni circolari intestati alla [C], emessi da essa medesima Immobiliare [L] e consegnati materialmente per il tramite del [G] a saldo dell'esposizione per l'anticipazione fondiaria e di quella per operazioni in c/c;

- doveva ritenersi quindi eseguito un pagamento da parte del confideiussore [T] dei debiti della comune garantita [B] spa, con diritto di quella al regresso pro quota nei confronti dei coobbligati (ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cod. civ.); ma, per il caso in cui si fossero ritenuti i pagamenti suddetti effettuati personalmente dal [G], doveva allora ammettersi l'Immobiliare Lippi srl all'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 cod. civ.

1.2. Nella riferita contumacia di [P] [G] e della Immobiltex, tutti gli altri convenuti contestarono le domande avverse, in particolare disconoscendo la [B] spa la sottoscrizione in calce alla lettera di fideiussione e dispiegando i [V] riconvenzionale in regresso dei pagamenti da loro eseguiti a fronte del debito della debitrice principale; ma il tribunale di Milano, con sentenza del 17.1.00: riconobbe eseguiti dalla [T] i pagamenti per cui era causa, sia pure riconoscendo i rispettivi diritti di regresso in relazione ai diversi confideiussori risultanti dai due distinti atti di

fideiussione; negò rilevanza al disconoscimento della sottoscrizione operato dalla [B] e condannò tutti i convenuti - tranne il [G] e la [I] - al pagamento delle corrispondenti quote dei versamenti operati dalla [T] e gli altri convenuti - sempre tranne il [G] e la [I] - a rimborsare al [V] le quote di loro spettanza dei versamenti da loro eseguiti.

1.3. La sentenza fu gravata di cinque diversi appelli: un primo, nei confronti della sola [T], della Bertini srl e di [A] [B] in proprio, quale suo liquidatore, che temeva potersi ritenere nei di lui confronti male pronunciata una condanna personale; un secondo, di [A] [D] contro le attrici in primo grado, nonché [G] e [R] [V]; un terzo, di questi ultimi nei confronti della [T]; un quarto, della Immobiliare [L] contro i [V], il [D] la [B] srl e la [I] srl; un quinto, della [T] srl contro la sola [I] srl.

1.4. La corte di appello di Milano, con sentenza 7.2.96 n. 199 e per quel che qui rileva, accolse i gravami proposti dagli appellanti già convenuti in primo grado, rigettando la domanda proposta con l'originaria citazione del 24-26 luglio 1996 e l'altra, dispiegata da [G] e [R] [V] nei confronti di [A] [D], condannando [T] e Immobiliare [L] alle spese delle controparti per il doppio grado di giudizio, compensandole nei rapporti tra i [V] e il [D] con spese della c.t.u. a carico definitivo della [B] srl.

10

1.5. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la **T** srl in liq.ne e la Immobiliare **L** srl, affidandosi a due motivi; resistono con controricorso la Bertini srl in liq.ne, **A** **B** in proprio - che dispiega altresì ricorso incidentale condizionato - e, con unitario atto, i germani **G** e **R** **A** **V**. E, per la pubblica udienza del di 11 dicembre 2012, le ricorrenti principali e la **B** srl depositano memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

2. Le ricorrenti principali propongono due motivi di ricorso ed in particolare:

2.1. con il primo - rubricato "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e comunque omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione" esse si dolgono del mancato riconoscimento del suo diritto di regresso, contestando il presupposto di fatto accertato dalla corte territoriale, della non imputabilità ad essa ricorrente dei pagamenti eseguiti a **C** per i debiti del debitore principale Brivio; in particolare: incongruo e scorretto era stato desumere tale non imputabilità dalla mancata produzione delle scritture contabili, dalle quali nulla di decisivo si sarebbe potuto e dovuto desumere; erronea era stata la mancata considerazione dell'accordo tra l'Immobiliare **L** e il **G** e segnatamente della pattuizione che una parte del prezzo doveva essere impiegata per la cancellazione degli impegni di firma della **T** stessa, soprattutto per la necessità di valutare la qualità spesa dal **G** - ivi costituitosi anche

quale liquidatore della [] - nella scrittura privata di vendita delle azioni di quest'ultima;

2.2. con il secondo - rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. c.c., dell'art. 1203 c.c., e comunque omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione" - la sola Immobiliare [] srl censura l'affermazione della carenza del presupposto della surrogazione azionata - stavolta ai sensi del n. 3 dell'art. 1203 cod. civ. - e cioè della mancata insorgenza in capo al G di alcun diritto di regresso: mentre invece con la scrittura privata del 18.1.91 questi si era impegnato anche in proprio appunto a pagare la []; ed apparendo contraddittorio affermare l'avvenuto pagamento in proprio da parte del [] e negare tale obbligo, altrettanto necessariamente personale.

3. Dal canto loro, dei controricorrenti:

3.1. G e R V censurano dapprima il ricorso principale per violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., rilevando non essere stati formulati quesiti di diritto; deducono la correttezza dell'interpretazione della clausola contrattuale della scrittura 18.1.91 anche sulla sussistenza di un mero obbligo del venditore nei confronti dell'acquirente; pur escludendo il carattere decisivo della considerazione della mancata produzione delle scritture contabili, insistono sugli altri elementi valorizzati dalla corte territoriale; rimarcano che nessun obbligo sussisteva in capo al G nei confronti del creditore C di effettuare il pagamento e che comunque non ricorrono i presupposti per

la surrogazione legale invocata; e concludono per il rigetto del ricorso;

3.2. la [B] srl in liq.ne eccepisce anch'essa la violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. per mancata formulazione dei quesiti e, comunque, nega qualunque vizio motivazionale nella ricostruzione dei pagamenti come effettuati dal [G] in proprio e non dalla [T], anche per il ruolo non decisivo, nelle determinazioni della gravata sentenza, della valutazione della mancata produzione dei documenti contabili; quanto al secondo motivo, rimarca che nessun obbligo sussisteva in capo al [G] verso il debitore principale [B], con conseguente inesistenza di un suo diritto di surrogarsi ex lege al creditore accipiens [C]; deduce la carenza di prove su crediti della Immobiliare [L] srl verso il [G] o su condotte inerti di quest'ultimo nell'esercizio dei propri diritti; ulteriormente argomenta sulle conseguenze della preesistenza di una garanzia reale a tutela del credito garantito; e conclude anch'essa per il rigetto del ricorso;

3.3. infine, [A] [B] propone ricorso incidentale condizionato, per il caso che, nonostante il rigetto delle domande di [T] e Immobiliare [L], possa ancora rilevare la questione, tralasciata dalla corte di merito, della configurabilità di una condanna pronunciata nei suoi confronti in proprio, nonostante la carenza di qualsiasi presupposto e perfino di una domanda in tali sensi.

4. Va premesso che i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno tra loro riuniti ai sensi

dell'art. 335 cod. proc. civ.; e che alla fattispecie non si applica l'art. 366-bis cod. proc. civ.: la sentenza oggi impugnata è stata pubblicata invero in data 7.2.06 e la norma appena ricordata è stata introdotta dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ma resta applicabile in virtù della disciplina transitoria dellata dal comma secondo dell'art. 27 del medesimo decreto - ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (e senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera dell'art. 47, comma 1^o, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in virtù della disciplina transitoria dell'art. 58, comma quinto, di quest'ultima); sono pertanto destituite di fondamento le eccezioni di inammissibilità per mancata formulazione di quesiti.

5. Va esaminato il primo motivo; ma esso è infondato:

5.1. deve premettersi che:

5.1.1. **in tema di interpretazione del contratto o di atti negoziali, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto** (tra le molte, v.: Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1° aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324);

5.1.2. per di più, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragione d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un unico risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660);

5.2. la doglianza delle ricorrenti potrebbe qualificarsi già per ciò solo inammissibile per insanabile difetto di specificità, in quanto non si indica quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato;

5.3. e tuttavia, si noti che la corte territoriale esclude l'attribuibilità dei pagamenti alla T non solo per la mancata produzione dei bilanci, ma anche per il tenore inequivoco della ricevuta rilasciata dalla C in data 11.2.91 in ordine al pagamento di € 595.497.609 e delle espressioni della scrittura del 18.1.91 e dei

pagamenti, in nessuna delle quali viene mai speso il nome della [T] quale solvens; e nega qualsiasi rilevanza all'elemento, posto in luce dal giudice di primo grado, della costituzione del [G] in detta scrittura privata anche quale liquidatore e quindi quale legale rappresentante della [T];

5.4. non è necessario approfondire l'esame del ruolo attribuito dalla corte territoriale alla mancata prova dell'inserimento dell'operazione nelle scritture contabili della [T]; è ben vero che in astratto, tale circostanza doveva risultare se non altro con doverosa duplice annotazione: di una voce attiva, costituita dal versamento dell'importo a favore di [T] con identificazione di versante e causale, ben avendo potuto - pur, si badi, senza averne avuto obbligo - decidere di riversare, a qualunque titolo, il socio [G] gli importi ricevuti dall'acquirente Immobiliare [L], appunto alla [T] e di una contestuale e almeno corrispondente voce passiva, di pari esborso a titolo di pagamento del debito altrui in qualità di fideiussore;

5.5. eppure è in via dirimente, dove qui osservarsi che, con ragionamento stavolta scevro da evidenti vizi logici e giuridici, la corte territoriale valorizza idoneamente altri elementi (diversi cioè dal riferimento alla mancata considerazione nelle scritture contabili, il quale può degradare ad elemento di rincalzo e quindi non determinante ai fini della decisione, tanto che la sua eventuale scorrettezza non inciderebbe sulla condivisibilità di quest'ultima) e cioè quelli testuali dei documenti.

esaminati e probatori in genere, in base ai quali congruamente esclude (si veda soprattutto a pag. 22 della sentenza gravata) la riferibilità dei pagamenti, effettuati da Immobiliare [L] srl, alla [T] srl in liq.ne: elementi diversi, che sono di per se stessi idonei a fondare pienamente la conclusione raggiunta;

5.6. infatti, il versamento del prezzo costituisce un'obbligazione evidentemente assunta dalla Immobiliare [L] verso il venditore delle azioni e quote [P] [G] in proprio e non verso la società, che non assume (né potrebbe assumere) la veste di parte del contratto di vendita delle azioni, in cui si risolve la scrittura del 18.1.91, atteso l'oggetto del negozio (cessione di quote e azioni): sicché, al fine di individuare il solvens delle future estinzioni delle esposizioni del debitore garantito, non rileva che in detta scrittura si sia costituito il [G] anche quale legale rappresentante di [T], se, al momento del versamento, egli si qualifica agire per conto dell'acquirente [L], come accertato dalla corte territoriale con accertamento di fatto che sfugge a qualunque verifica diretta in sede di legittimità;

5.7. e deve allora concludersi che, con ragionamento altrettanto scevro da evidenti vizi logici o giuridici, bene la corte di merito afferma che la prova dell'imputazione di pagamenti e altri atti solutori in capo a società di capitali non possa prescindere da rigorose e tranquillanti forme: giungendo a privilegiare, a quel fine, la considerazione, quale destinatario del prezzo di acquisto delle sue azioni, del [G] di persona, nonché

della qualità dichiarata dal solvens all'atto del pagamento delle somme a fronte del debito garantito dalla società delle cui azioni pure egli era titolare.

6. Non diversa sorte merita il secondo motivo:

6.1. **la surrogazione legale di cui al n. 3 dell'art. 1203 cod. civ.** (unica fattispecie cui ritualmente ci si riferisce in questa sede, dopo l'iniziale dispiegamento anche di altri tipi di azioni surrogatorie, via via evidentemente abbandonate o rigettate) **non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore** (per tutto o tra le più recenti: Cass. 29 gennaio 2010, n. 2060; in motivazione, Cass. 21 ottobre 2011, n. 21887, che esclude rilevanza al mero interesse del solvens all'estinzione del debito);

6.2. orbene, una volta accertato, per quanto argomentato in ordine al primo motivo di ricorso, che i pagamenti sono imputabili al G in proprio, correttamente la corte territoriale esclude la ricorrenza di almeno uno dei presupposti di applicabilità dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., perché questi non aveva, appunto in proprio, alcun obbligo di pagare, né nei confronti della creditrice Cariplo, né nei confronti della debitrice oltretutto solo in via di fideiussione - T srl, rispetto alla quale egli rimane tecnicamente un terzo, per lo scolastico

principio di separazione dei patrimoni delle società di capitali da quelli dei singoli soci;

6.3. pertanto, anche il secondo motivo è infondato.

7. In conclusione, il ricorso principale è respinto e l'incidentale, siccome espressamente prospettato come condizionato, va dichiarato assorbito. Le ricorrenti principali vanno, in conseguenza della loro soccombenza, condannate solidalmente - per l'identica posizione processuale e la sostanziale comunanza della causa - al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti (e, per il in solido, per il loro evidente pari interesse in causa).

P. Q. M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna, tra loro in solido ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., la srl e la Immobiliare srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate: per in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi; per e sa, tra loro in solido, in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi; per la srl in liq.ne, in pers. del leg. rappr.te p.t., in € 10.200,00, di cui € 200,00; per tutti, oltre CPA, IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 dicembre 2012.

L'Estensore

Belupier

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

Belupier

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

7 FEB 2013

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA